

## DELIBERA 572

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI BENI MOBILI E DEI BENI MOBILI REGISTRATI AMMESSI A CONTRIBUTO E DELLA MISURA MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI, CATASTROFI O ALTRI EVENTI CALAMITOSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA L. R. 5/ 2001 (ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis...

DELIBERA

1. di stabilire che i beni mobili ammessi a contributo, per danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi, siano unicamente quelli occorrenti alle normali necessità o soddisfazioni di vita del proprietario, quali arredi, mobili o altro presenti nei vani riportati nell'elenco seguente, che non può essere considerato esaustivo:

- camera da letto
- salotto
- sala da pranzo
- cucina
- bagno
- altri vani di abitazione
- cantina
- garage
- taverna
- lavanderia
- altri locali accessori di servizio alla residenza;

2. di stabilire che siano esclusi dai contributi i beni mobili considerati di lusso e che rappresentano, pertanto, motivo di vistosa esorbitanza, temporanea o permanente, dall'ambito delle normali necessità o soddisfazioni quali:

- gioielli, pietre, perle, metalli preziosi, pellicce;
- quadri, dipinti, statue, tappeti, arazzi;
- collezioni e raccolte in genere;
- autovetture d'epoca e/o storiche;
- armi in genere;
- oggetti considerati di norma generi di lusso;

3. di stabilire che non sono ammesse a contributo le scorte dei locali accessori, cantine, garages o di altri vani assimilabili agli stessi;

4. di stabilire che le richieste concernenti beni mobili in leasing devono essere corredate del nulla-osta della società di leasing;

5. di stabilire che la misura percentuale dei contributi regionali per beni mobili, che abbiano subito danni o siano andati distrutti a causa di eventi calamitosi, sia del 60% del danno subito, nel caso di riacquisto dei beni stessi, e del 40% in caso di non riacquisto;

6. di stabilire che la misura percentuale dei contributi regionali per i beni mobili registrati, che abbiano subito danni o siano andati distrutti a causa di eventi calamitosi sia del 60% del danno subito;

7. di stabilire che i contributi vengano concessi per l'acquisto o il ripristino dei beni, con spesa comprovata da documenti fiscali probanti relativi all'evento calamitoso. Nel caso di bene mobile non riacquistato fa fede la perizia asseverata e nel caso di rottamazione del bene mobile registrato è ammessa l'autocertificazione;

8. di stabilire che la misura massima del contributo per ciascun nucleo familiare occupante una prima abitazione, che abbia subito danni a beni mobili a seguito di un evento calamitoso sia fissato in lire 50.000.000 (cinquantamiloni) ivi compreso il contributo per i beni mobili registrati;

9. di stabilire che nel limite complessivo di lire 50.000.000 (cinquantamiloni), il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- a) in caso di riacquisto dei beni:
- in ragione di lire 6.000.000 (seimilioni) per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
  - in ragione di lire 100.000 (centomila) al mq. per locali adibiti a garage, box, cantina o altri locali accessori a servizio della residenza danneggiati dagli eventi alluvionali;
- b) in caso di non riacquisto dei beni: il contributo è ragguagliato rispettivamente a lire 4.000.000 (quattromilioni) per ogni vano catastale e lire 60.000 (sessantamila) a mq. per locali accessori;

10. di stabilire che la misura massima del contributo per beni mobili inseriti in ogni singola unità immobiliare tenuta a disposizione o concessa in locazione a terzi sia fissato nella misura del 40% del contributo massimo ammissibile di cui sopra e precisamente in lire 20.000.000 (ventimilioni), nei soli casi di riacquisto dei beni mobili danneggiati;

11. di stabilire che nel limite complessivo di lire 20.000.000 (ventimilioni) di cui al punto precedente, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- in ragione di lire 4.000.000 (quattromilioni) per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
- in ragione di lire 60.000 (sessantamila) al mq. per locali adibiti a garage, box, cantina o altri locali accessori a servizio della residenza danneggiati dagli eventi alluvionali;

12. per determinare il numero dei vani la perizia fa riferimento ai soli locali interni all'abitazione secondo quanto stabilito dall'Ufficio del Territorio di Aosta (Ex U.T.E.); per tutti gli altri locali accessori a servizio della residenza la perizia deve indicare la superficie degli stessi;

13. di stabilire che nel limite complessivo di lire 50.000.000 (cinquantamiloni), il contributo massimo per i beni mobili registrati per ciascun nucleo familiare è determinato in lire 30.000.000 (trentamiloni);

14. di stabilire che per i beni mobili registrati il danno ammissibile riguarda esclusivamente il ripristino del mezzo nella sua situazione precedente l'evento o la sua valutazione di mercato, come indicato nel successivo punto, riferita al momento dell'evento medesimo, nell'ipotesi di demolizione certificata del mezzo stesso;

15. di stabilire che per i beni mobili registrati il valore massimo ammissibile a contributo è quello

desunto dalla valutazione di mercato riportata dal listino Eurotax (vendita) o da riviste specializzate, di settore (pubblicazioni riferite al periodo dell'evento), nell'ipotesi di demolizione certificata del mezzo, o dal documento fiscale probante relativo alla riparazione, nel caso di ripristino del mezzo. La valutazione di cui sopra, concernente beni mobili registrati immatricolati anteriormente alla data riportata dal listino o dalle riviste suindicate, subirà un'ulteriore riduzione del 20% all'anno fino al raggiungimento della misura minima di lire 500.000 (cinquecentomila). La valutazione di un bene mobile registrato non riportato sui listini o riviste suindicate sarà comunque pari a lire 500.000 (cinquecentomila). In caso di alienazione del mezzo non è erogabile alcun contributo;

16. nel limite complessivo di lire 30.000.000 (trentamiloni) di cui al punto 13, il contributo per i beni mobili presenti nelle roulotte, caravan o camper, è stabilito in ragione di lire 500.000 (cinquecentomila) nel caso di riacquisto dei beni e in lire 300.000 (trecentomila) nel caso di non riacquisto;

17. di stabilire che i contributi per i beni mobili sono comunque ripartibili in caso di più proprietari;

18. di stabilire che sono esclusi dal contributo i danni subiti da beni mobili e beni mobili registrati che non siano di proprietà del richiedente o che il medesimo abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo da terzi. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del richiedente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

19. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.